

§ 4.1.62 - L.R. 2 agosto 2017, n. 21.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MONTALTO CARPASIO A SEGUITO DELLA FUSIONE DEI COMUNI DI MONTALTO LIGURE E CARPASIO

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 09/08/2017)

Art. 1.

(Istituzione del Comune di Montalto Carpasio)

1. E' istituito, dal 1° gennaio 2018, il Comune di Montalto Carpasio, mediante fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, in provincia di Imperia.

2. Il territorio del Comune di Montalto Carpasio è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Dopo tale data gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti restano in carica ai soli fini degli adempimenti connessi all'approvazione dei rendiconti delle gestioni pregresse.

5. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montalto Carpasio, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica alla data dell'estinzione nel Comune individuato nell'intesa di cui all'articolo 4 ovvero, in mancanza, individuato dal commissario governativo di cui all'articolo 3.

6. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, i Consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Montalto Carpasio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montalto Carpasio.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2017, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, dei Comuni oggetto della fusione, vanno a costituire, per l'intero

importo, a decorrere dal gennaio 2018, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Montalto Carpasio.

Art. 3.

(Commissario)

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Montalto Carpasio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario governativo, nominato ai sensi della vigente normativa statale.

Art. 4.

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, propongono al commissario governativo:

a) l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalto Carpasio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito;

b) la sede provvisoria del Comune di Montalto Carpasio;

c) le norme statutarie e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale da prendere a riferimento per il Comune di Montalto Carpasio sino all'approvazione di un proprio statuto e di un proprio regolamento di funzionamento del consiglio comunale;

d) l'organo di revisione contabile che svolge in via provvisoria le funzioni sino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montalto Carpasio;

e) il regolamento provvisorio di contabilità di uno dei Comuni estinti sino all'approvazione del regolamento di contabilità del Comune di Montalto Carpasio.

2. Il commissario governativo decide in merito alle questioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte contenute nell'intesa di cui al comma 1, ove assunta.

3. E' istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Montalto Carpasio.

4. Le determinazioni assunte dal commissario governativo ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalto Carpasio.

Art. 5.

(Vigenza degli atti)

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici, i bilanci e le aliquote tributarie, vigenti alla data dell'estinzione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montalto Carpasio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci di previsione 2017 approvati dai Comuni estinti.

Art. 6.

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Gli organi del Comune di Montalto Carpasio, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Montalto Carpasio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 4.

3. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria senza oneri per il Comune stesso.

Art. 7.

(Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio prevede che alle popolazioni dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8.

(Municipi)

1. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9.

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di Montalto Carpasio è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i Comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Montalto Carpasio sono concessi i contributi straordinario e annuale previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017) e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'erogazione del contributo annuale, si considera la popolazione residente al 31 dicembre 2017 di entrambi i Comuni.

3. Per i cinque anni successivi alla sua costituzione il Comune di Montalto Carpasio ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali.

4. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Montalto Carpasio anche mediante la cessione di spazi finanziari a valere sull'obiettivo programmatico regionale secondo le regole di finanza pubblica, anche al fine di favorire la spesa e ottimizzare gli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 12/1994 come modificata dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 33/2016, con le seguenti variazioni, in termini di competenza, allo stato di previsione della spesa del bilancio, come segue:

a. Contributo straordinario:

Anno 2018

- Riduzione di euro 129.115,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali";

b. Contributo annuale decennale:

Anno 2018

- Riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali";

Anno 2019

- Riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Allegati

All1 – Allegato A – Allegato A

